



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso sig. Bonante Stefano c/AMAT e Regione Puglia - Resistenza - Mandato difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.

L'anno duemila, il giorno 10 (dieci) del mese di marzo, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dal Sig. Bonante Stefano, rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Martino del foro di Bari, diretto ad ottenere la condanna dell'AMAT e della Regione Puglia, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti per la mancata costituzione di rapporto di lavoro quantificate in £ 100.000.000, oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna dell'AMAT e della Regione Puglia al pagamento delle spese del giudizio;
- visto il provvedimento emesso in data 02/12/1997, con cui il Pretore adito ha rigettato il ricorso del Bonante inteso ad ottenere l'assunzione alle dipendenze dell'AMAT;
- ritenuto doversi costituire in giudizio affidando l'incarico per la difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto il D.P.R. n°902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nella causa promossa dal sig. Bonante Stefano per i motivi in narrativa specificati, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 2000, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



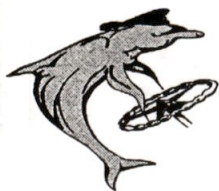
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **10 MAR. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. E.
(Semeraro Ruffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 13/marzo/2000

Prot. n° : Dir/ 775/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Mile 16.3.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 marzo 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Mod. A
CONFERMA A LAVORO
Ind. trasferita
Taranto, li 15 FEB. 2000
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

contratto formazione lavoro della durata di due anni; l'Assessore Regionale invitava, pertanto, l'azienda destinataria della nota a comunicare i nominativi, con relativi requisiti, di eventuale personale in esubero e disponibile al trasferimento alle dipendenze dell'AMAT.

2) A seguito di ciò l'AMET faceva conoscere "la disponibilità del proprio agente BONANTE Stefano già bigliettaio (qualifica per la quale è in esubero) ed attualmente inquadrato nella qualifica di conducente di linea in prova, a ricoprire il posto di Capo Ripartizione suddetto - liv.2°, al quale, risultando in possesso del titolo di studio richiesto (Laurea in Scienze Politiche), potrebbe accedere tramite riqualificazione da conseguire con la prevista formazione" (cfr. parte narrativa delibera della G.R. n.1225 del 25.3.97 prodotta): ciò in perfetta consonanza con il terzo comma dell'art.3 cit. L.R. n.13/93 che testualmente prevede "anche con il ricorso alla riqualificazione".

3) Tuttavia la citata delibera della G.R. aggiungeva che il previsto contratto di formazione lavoro non appariva applicabile al sig. Bonante "quanto meno per superamento del limite di età (32 anni)"; su tale erroneo presupposto concludeva pilatescamente autorizzando l'AMAT all'assunzione delle unità lavorative richieste segnalando "per le valutazioni di propria competenza" le disponibilità al trasferimento (cfr. ibidem).

4) Com'è noto la più volte citata normativa regionale fa divieto alle aziende, destinatarie di contributo di esercizio e con più di 25 dipendenti (l'AMAT), di assumere unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della G.R. che dovrà accertare l'impossibilità della copertura dei posti vacanti mediante il ricorso alla mobilità tra le aziende di trasporto.

Orbene, a parte l'equivoca dizione "non appare applicabile" e la ambigua conclusione "autorizza" e "segnala le disponibilità", non v'è dubbio che detta autorizzazione non potesse essere rilasciata in presenza di tali disponibilità in quanto il limite di età previsto per l'applicabilità dei contratti di formazione lavoro è stato superato con delibera n.6 del 5.9.95 della Commissione Regionale per l'Impiego della Puglia (a ciò autorizzata dall'art.18 - comma 11 del D.L. 326/95) che lo elevava a quarantacinque anni con effetto fino al 31.12.1997 (cfr.provv.to prodotto).

5) A seguito di esposto del sig. Bonante la Regione Puglia con delibera di G.R. n.3580 del 24.6.97 (prodotta) prendeva atto della "svista": le unità segnalate "devono intendersi in possesso del requisito dell'età", ma nulla dichiarava in ordine all'autorizzazione ad assumere (revocata o no?) e soprattutto aggiungendo "fatte salve le eventuali diverse valutazioni e determinazioni della Direzione Aziendale AMAT in base alla normativa ex R.D. n.148/1931/Regol. alleg. A".

Ancora una volta la Regione adottava formulazioni ambigue e pilatesche ed evitava di accertare l'impossibilità della copertura dei posti vacanti mediante il ricorso alla mobilità tra le aziende di trasporto secondo quanto previsto inequivocabilmente dalla norma regionale!

6) Con successivo esposto e lett.re racc.te del 16.7.97 nn.949, 947, 945, 946 (prodotte) dirette sia agli Organi Regionali che all'AMAT si segnalava l'illegittimità delle deliberazioni adottate e l'assoluta infondatezza del richiamo normativo al R.D. n.148/1931 (prodotto) che appare fuori luogo per le seguenti considerazioni.

A) Per i servizi di trasporto regionale, l'autorizzazione alle assunzioni, "in deroga ai limiti di età", spetta agli organi regionali in virtù dell'art.15 del D.P.R. 14.1.1972 n.5 così come chiarito dalla circ.min.31.3.1972 prot.n.938 (prodotta) la quale al punto D/1 del titolo 2 testualmente recita:

"2) Settore del personale delle aziende concessionarie.

Le funzioni amministrative statali che in questo settore vengono delegate alle Regioni, sono quelle concernenti la vigilanza sul personale dipendente da aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto di competenza regionale.

L'esercizio di dette funzioni comporta, pertanto, l'adozione da parte delle Regioni a statuto ordinario, dei provvedimenti seguenti: (omissis) 1) l'autorizzazione di assunzioni in de-

roga ai limiti di età (art.10 dell'all.A del R.D. 148 e art.65 D.P.R. 28 giugno 1955 n.771)".

B) Il testo normativo si riferisce all'assunzione in prova del personale viaggiante e non a quello impiegatizio com'è reso evidente dal riferimento all'Ispettorato Compartimentale o Ufficio Distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione inserito dall'art.65 D.P.R. n.771/1955 che ha modificato il predetto art.10 del R.D. n.148/1931;

C) Peraltro non può che interpretarsi restrittivamente tale disposizione normativa chiaramente in contrasto stridente, non soltanto con il generale orientamento legislativo (l.n.288/1978, l.n.127/97 e relativa circolare Min.Lavoro n.75/1997 - quest'ultima prodotta) ma anche con la specifica disposizione della Comm.Reg. per l'Impiego della Puglia che assurge al rango di legge per effetto del cit.D.L. n.326/95; ed infine - buon ultimo - si veda quanto disposto dal CCNL Autoferrotranvieri agli art.9 (pagg.5-8 della rivista AS - prodotta), art.12 (pag.10 cit.).

7) Ma, nonostante tutto ciò sia stato notificato sia alla Regione che all'AMAT, quest'ultima comunicava con racc.ta pervenuta il 4.8.97 (prodotta) d'aver indetto "Concorso pubblico per la copertura con contratto di formazione lavoro di 1 posto di Capo Ripartizione Affari Generali".

L'indizione di detto concorso è illegittima per violazione dell'art.3 - comma 3° della Legge Regionale n.13 del

5.8.1993: manca, infatti, il presupposto dell'impossibilità della copertura del posto vacante mediante il ricorso alla mobilità tra aziende di trasporto.

Poichè la Regione Puglia non ha potuto attestare detta impossibilità o manca una valida autorizzazione regionale ad assumere o l'assunzione doveva farsi con ricorso alla mobilità e non con indizione di pubblico concorso per esami.

8) Con ricorso ex art.700 c.p.c. dep.to il 19.9.97 (prodotto) il dr. Bonante chiedeva la sospensione del concorso e l'instaurazione del rapporto di formazione lavoro. Con provv.to 2.12.97 (prodotto) il ricorso veniva rigettato perchè ritenuto non applicabile al caso di specie l'art.2932 cod.civ.: "(...) l'eventuale verifica in senso positivo della sussistenza del diritto vantato dall'istante possa, al più, condurre ad accordare allo stesso un mero risarcimento del danno." (cfr. pag.2 doc. cit.); nonchè per mancanza del periculum in mora: "una eventuale pronuncia futura di accoglimento delle ragioni della parte istante non potrebbe che operare retroattivamente," (...) "dovendosi valutare eventualmente la fondatezza della pretesa e, pertanto, la configurabilità del diritto assunto con riferimento al momento della sua eventuale maturazione di sicuro antecedente alla data suddetta." (ibidem pag.3) (...) "Il carattere assorbente di tali considerazioni preclude al Giudicante ogni indagine relativa alla fondatezza nel merito della domanda attrice" (ibidem pag.4).

9) Il ricorrente ha subito un danno che si concretizza sotto il triplice profilo della perdita delle differenze retributive per il biennio contrattuale, che avrebbe potuto conseguire rispetto alla sua attuale attività lavorativa (cfr. tabella allegata CCNL prodotta); perdita della occasione di riqualificazione e formazione professionale e della possibilità di lavoro assai più elevata sotto il profilo della specifica professionalità di livello direttivo nello stesso settore nel quale ha svolto e continua a svolgere la sua attività lavorativa, con violazione dei suoi diritti costituzionalmente sanciti; infine danno morale perchè il comportamento dei convenuti è un fatto illecito a rilevanza penale: queste ultime voci di danno da quantificare in via equitativa.

10) Nessun esito ha sortito il tentativo obbligatorio di conciliazione e la costituzione in mora (cfr. lett. racc.a.r. nn.842-853-820 del 14.10.98 e certificato Dir. prov. lav. prot.n.8300 del 19.3.99 - doc.ti prodotti).

Ciò premesso il sig. Bonante, come sopra rappresentato,

c h i e d e

che l'Ill.mo Sig. Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, voglia così provvedere:

a) condannare l'A.M.A.T. e la REGIONE PUGLIA, in persona dei legali rappresentanti, pro tempore ed in solido fra loro al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e morali patiti e

patiendi, per la mancata costituzione del rapporto di lavoro de quo, che si quantificano in f.100.000.000.= ovvero in quell'altra somma ritenuta di giustizia oltre interessi dal giorno del fatto illecito al soddisfo e rivalutazione monetaria;

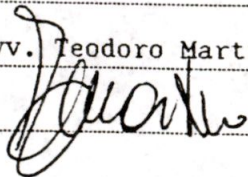
b) condannare l'A.M.A.T. e la REGIONE PUGLIA al pagamento delle spese dei diritti ed onorari del giudizio.

In via istruttoria: con il deposito del ricorso vengono prodotti i documenti citati in narrativa ed elencati nell'indice del fascicolo di parte. Nel caso di contestazioni sul quantum, disporsi CTU per la quantificazione delle differenze retributive.

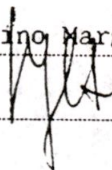
Salvezze tutte all'esito dell'avverso comportamento processuale.

Bari-Taranto, 8 novembre 1999

- avv. Teodoro Martino -



- avv. Martino Margiotta -



URGENTE

Copia conforme all'originale

Taranto - 1 FEB. 2000



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LEGGE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Ad istanza di cui sopra, io sottoscritto Assistente
all'UNEP di TARANTO ho notificato il presente

atto al Sig. AMAT in persone 19.20/1.0.1 abitante
in Taranto via C. Battisti n. 657 scala ---

Interno --- mediante consegna di copia conforme all'originale.

*a mani delle mie figlie Simona e Rafael,
addetti alla segreteria, incaricati della
ricezione atti*

SA, 16/2/2000

VITO TAMBUZZANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LEGGE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Il Pretore

Letto il ricorso;

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 10.6.2002
ore ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il provvisti-
do che viene rettificato al provvedimento, a cura del-
l'interessato, entro 10 giorni dalla data odierna.

Il Pretore

Il Pretore

Il Cancelliere